

STATUTO
della "COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE -
COMPAGNIE VALDOTAINE DES EAUX S.p.A."
siglabile "CVA S.p.A."

TITOLO I

Costituzione - Denominazione - Sede e Durata della Società

Articolo 1

- 1.1 La società ha denominazione "Compagnia Valdostana delle Acque - Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A." o in forma abbreviata "Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A." o anche "CVA S.p.A." (la "**Società**") ed è regolata dalle norme del presente statuto (lo "**Statuto**").

Articolo 2

- 2.1 La Società ha sede legale in Châtillon (AO).
- 2.2 È attribuita alla competenza dell'organo amministrativo, la modifica o la soppressione sia in Italia che all'estero di sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze, agenzie o unità comunque denominate.
- 2.3 Il domicilio degli azionisti, degli amministratori, dei sindaci e dei revisori legali dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta ufficialmente depositato presso la sede della Società e risultante dai libri sociali.
- 2.4 La Società potrà istituire apposito libro delle domiciliazioni, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento a seguito delle comunicazioni a tal fine ricevute.

Articolo 3

- 3.1 La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 dicembre del 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II

Oggetto della Società

Articolo 4

4.1 La Società, nel rispetto della normativa vigente nei settori di cui alle successive lettere a) e b) del presente articolo, ha per oggetto l'esercizio, diretto o anche indiretto attraverso società partecipate o controllate, delle seguenti attività:

- a) nel settore dell'energia elettrica: attività di produzione incluso l'affitto degli impianti e lo svolgimento dei servizi connessi agli stessi, importazione ed esportazione, distribuzione e vendita;
- b) nei settori delle strutture a rete o che offrano comunque servizi urbani sul territorio: teleriscaldamento e telecomunicazioni;
- c) nei settori di cui alle precedenti lettere a) e b): svolgimento di attività di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di impianti; attività di produzione e vendita di apparecchiature; attività di ricerca, consulenza ed assistenza; nonché attività di acquisizione, vendita, commercializzazione e trading di beni e servizi.

La Società potrà, inoltre, porre in essere operazioni immobiliari (esemplificativamente acquisto, vendita, permuta, locazione, amministrazione e gestione etc).

4.2 La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale.

4.3 La Società potrà (i) assumere partecipazioni in altre società ed imprese, sia italiane che straniere, che svolgano attività analoga, affine o connessa alla propria od a quella dei soggetti partecipati; (ii) contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento e concedere le opportune garanzie mobiliari, immobiliari e personali, comprese fidejussioni, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società od imprese nelle quali abbia partecipazioni.

La Società, ai fini del risparmio e dell'efficienza energetica potrà attivare direttamente, o anche indirettamente attraverso società partecipate o controllate, sia in proprio che per conto di terzi investimenti in qualità

di ESCO (*Energy Service Company*) e, più in particolare, svolgimento di servizi energetici integrati di analisi dei consumi energetici, di valutazione delle possibilità di intervento per l'incremento dell'efficienza energetica, di finanziamento (totale o parziale) e realizzazione degli interventi stessi, di eventuale gestione e manutenzione degli impianti, di gestione del rischio.

4.4 La Società può, altresì, svolgere direttamente, nell'interesse delle società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quelle delle partecipate o controllate medesime. A tal fine la Società provvede in particolare:

- al coordinamento delle risorse manageriali delle società partecipate e/o controllate, da attuare anche mediante idonee iniziative di formazione;
- al coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o controllate, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione ivi inclusa la concessione di finanziamenti nonché, più in generale, l'impostazione e la gestione dell'attività amministrativa e finanziaria delle medesime;
- alla fornitura di altri servizi in favore delle società partecipate o controllate in aree di specifico interesse aziendale.

TITOLO III

Capitale sociale - Azioni - Recesso - Obbligazioni

Articolo 5

5.1 Il capitale sociale è pari a 395.000.000,00 Euro, diviso in n. 395.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 Euro ciascuna.

Articolo 6

6.1 Le azioni sono indivisibili, nominative e ciascuna dà diritto ad un voto.

6.2 La qualità di azionista comporta adesione al presente Statuto.

6.3 Le azioni sono rappresentate da certificati azionari.

Articolo 7

- 7.1 Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da una sola persona o dal mandatario di un rappresentante comune da essi nominato.

Articolo 8

- 8.1 L'Assemblea potrà deliberare aumenti di capitale, fissandone i termini condizioni e modalità. In sede di aumenti di capitale possono essere conferiti beni in natura e crediti, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di aumento del capitale sociale.
- 8.2 In caso di aumento a pagamento del capitale sociale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2441 del codice civile.
- 8.3 La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.

Articolo 9

- 9.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo in una o più volte determinando, in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il tasso di interesse sui versamenti ritardati fermo restando il disposto dell'articolo 2344 del codice civile.

Articolo 10

- 10.1 L'Azionista può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile.
- 10.2 È escluso il diritto di recesso in caso di deliberazioni aventi ad oggetto la proroga del termine o l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.
- 10.3 In caso di recesso, da esercitarsi sulla base delle condizioni disposte dall'articolo 2437-bis codice civile, il valore delle azioni oggetto di liquidazione sarà pari alla parte, proporzionale alla partecipazione di cui trattasi al capitale sociale, del patrimonio netto della Società quale risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato alla data dell'esercizio del diritto di recesso, al netto di eventuali riserve diverse

da quelle costituite con utili di esercizio o con apporti degli Azionisti, nonché dell'importo di eventuali distribuzioni di patrimonio netto eventualmente intervenute tra la data dell'ultimo bilancio di esercizio approvato e la data di liquidazione del recesso.

Il procedimento di liquidazione delle azioni dell'Azionista recedente è regolato sulla base del disposto dell'articolo 2437-quater del codice civile.

Articolo 11

- 11.1 I finanziamenti, fruttiferi e non fruttiferi, con diritto a restituzione della somma versata nonché i versamenti in conto capitale o ad altro titolo possono essere effettuati dagli Azionisti, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia, ivi inclusa quella inerente alla raccolta del risparmio.
- 11.2 La Società può, su deliberazione dell'Assemblea, emettere obbligazioni convertibili in azioni ovvero con *warrants*, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

TITOLO IV

Assemblea

Articolo 12

- 12.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli Azionisti ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.
- 12.2 L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata nella sede della Società o in qualsiasi altro luogo in Italia ovvero anche solo in modalità telematica.
- 12.3 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2364 del codice civile.

12.4 L'Assemblea è convocata ogniqualvolta la legge lo richieda, l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta domanda dagli Azionisti ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 2367 del codice civile.

12.5 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle modalità di partecipazione l'elenco delle materie da trattare, comunicato agli Azionisti, presso il loro domicilio, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima con le formalità previste dal presente articolo 12.5.

Tuttavia, anche in mancanza di tali formalità l'Assemblea sarà regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 13

13.1 Gli Azionisti saranno validamente ammessi all'Assemblea previa esibizione dei titoli rappresentativi delle azioni ovvero di altro mezzo di attestazione della titolarità delle azioni e indicato nell'avviso di convocazione.

13.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

13.3 Qualora sia previsto nell'avviso di convocazione, l'intervento in Assemblea sarà consentito, secondo le modalità nello stesso specificate, anche mediante mezzi di telecomunicazione, anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale purché sussistano le condizioni di cui all'articolo 29 del presente Statuto.

In tale caso saranno considerati presenti gli Azionisti che abbiano adempiuto alle formalità di cui all'articolo 13.1 del presente Statuto, e il Presidente dell'Assemblea deciderà in ordine alla procedura da seguire per lo spoglio dei voti.

13.4 L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

13.5 Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

13.6 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'Assemblea e prima di ogni votazione dal Presidente. La mancanza del *quorum* costitutivo impedisce lo svolgimento della dell'Assemblea, la quale dovrà essere riconvocata. Qualora il *quorum* costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'Assemblea, il Presidente dovrà dichiarare sciolta l'Assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del *quorum* costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge. Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova Assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una Assemblea in prima convocazione.

Articolo 14

14.1 Ogni Azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare nell'Assemblea da persona fisica mediante delega scritta, rilasciata secondo le modalità previste dalla legge.

- 14.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto di intervento in Assemblea. Il socio interveniente o il suo rappresentante debbono dare dimostrazione al Presidente dell'Assemblea della propria identità personale nonché della propria legittimazione alla partecipazione ed al voto secondo il disposto dell'articolo 13.1 del presente Statuto.

Articolo 15

- 15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, o dall'Amministratore Unico se nominato. In caso di assenza o impedimento dei soggetti che precedono l'Assemblea sarà presieduta da persona designata dalla maggioranza degli Azionisti presenti.
- 15.2 Su designazione del Presidente, l'Assemblea nomina un segretario anche non socio, non necessario quando il verbale è redatto da un Notaio, e, se ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, due scrutatori fra i presenti in Assemblea.
- 15.3 Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto processo verbale, ai sensi di legge, firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale viene redatto da un Notaio in caso di Assemblea straordinaria ed in ogni altro caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno.

Articolo 16

- 16.1 Ogni azione dà diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dagli articoli 2368 e 2369 codice civile.
- 16.2 L'Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge.

TITOLO V

Amministrazione

Articolo 17

- 17.1 L'amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico oppure ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove membri.
- 17.2 L'organo amministrativo è nominato fino ad un massimo di tre esercizi, fatta salva la possibilità di rieleggibilità, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. La scadenza ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito, la ricostituzione si ha con l'accettazione della carica da parte dell'organo amministrativo.
- 17.3 Nel caso di organo collegiale, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 codice civile. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli Amministratori per la ricostituzione dello stesso.
- 17.4 In caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea viene convocata dal Collegio Sindacale nel rispetto delle formalità previste dall'articolo 12.5 del presente Statuto.
- 17.5 La nomina dell'organo amministrativo deve avvenire nel rispetto della normativa inderogabile tempo per tempo vigente in tema di composizione degli organi sociali anche in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione.
- 17.6 Nel caso in cui il Direttore Generale della Società ricopra cariche di amministrazione in società, direttamente o indirettamente partecipate o controllate dalla Società, non si applica allo stesso il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.
- 17.7 L'incarico di componente dell'organo amministrativo è cumulabile, previa autorizzazione dell'Assemblea, con la nomina in organi amministrativi o di direzione di società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Società.

- 18.1 Nel caso di organo amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente; può eleggere, inoltre, un Vice Presidente, purché la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi a quest'ultimo.
- 18.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente subentra nelle attribuzioni di questo ultimo il Vice Presidente all'uopo indicato dal Consiglio di Amministrazione ovvero, in mancanza di tale designazione, il più anziano nella carica ovvero, in caso di uguale anzianità, il più anziano in età.
- Il Consiglio può altresì nominare un Amministratore Delegato fissandone le attribuzioni ed i poteri.
- Qualora preventivamente autorizzato dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire deleghe al Presidente.
- 18.3 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina - anche di volta in volta - un Segretario, scelto anche all'infuori dei suoi componenti.

Articolo 19

- 19.1 Nel caso di organo collegiale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente se nominato, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore Delegato definisce le modalità con cui deve essere effettuata la convocazione dell'organo amministrativo e procede alla stessa. La stessa dovrà essere effettuata con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, detto termine può essere ridotto a 24 ore nei casi di urgenza; deve comunque essere assicurata, qualunque sia la formalità eseguita, la prova dell'avvenuto ricevimento al domicilio stabilito ai sensi degli articoli 2.3 e 2.4 del presente Statuto.

- 19.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato e si riunisce anche in via telematica, e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente, o chi per esso, lo reputi necessario od opportuno. Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato quando ne faccia richiesta la maggioranza degli Amministratori o del Collegio sindacale con l'indicazione degli argomenti da trattare. In tal caso il Presidente o chi per esso dovrà provvedere in conformità, fissando la riunione entro 10 giorni dalla richiesta. Ove il Consiglio di Amministrazione non fosse convocato entro tale termine, ovvero non assuma una deliberazione per mancanza di regolare costituzione o riunione entro 30 giorni dalla data dell'adunanza, la decisione sugli argomenti indicati deve essere rimessa all'Assemblea se ne facciano richiesta almeno due Consiglieri - o uno se il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri. L'Assemblea sarà convocata senza ritardo dal Consiglio di Amministrazione o, in difetto, dal Collegio sindacale secondo le formalità previste dall'articolo 12.5 del presente Statuto.
- 19.3 Le riunioni possono tenersi mediante videoconferenza o audioconferenza ove ciò sia precisato nell'avviso di convocazione e sussistano le condizioni di cui all'articolo 29 del presente Statuto.
- 19.4 Il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito, anche se non convocato secondo le disposizioni di cui sopra, quando sono intervenuti tutti gli Amministratori ed i sindaci effettivi.

Articolo 20

- 20.1 Nel caso di organo collegiale, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa. In caso

di parità di voti quello espresso da colui che presiede la seduta sarà determinante e prevarrà ai fini della decisione.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

20.2 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali, che vengono firmati da chi presiede la seduta e dal Segretario e trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

20.3 Le copie ed estratti dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Articolo 21

21.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente Statuto riservano o subordinano all'autorizzazione dell'Assemblea degli Azionisti.

21.2 Sono attribuite altresì alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti:

- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie come disciplinato all'articolo 2.2;
- l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- la facoltà di nomina del Direttore Generale, con attribuzione dei relativi poteri, ivi inclusa la rappresentanza legale della Società, nei limiti dei poteri conferiti;
- l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili.

21.3 Nel caso di organo collegiale, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie

attribuzioni ad uno dei suoi componenti, determinando i limiti della delega.

- 21.4 In occasione delle riunioni e con cadenza almeno semestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale sono informati, a cura dell'Amministratore Delegato sull'andamento della gestione e sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento. In mancanza di nomina di un Amministratore Delegato sarà compito del Consiglio di Amministrazione, in occasione delle riunioni e con cadenza almeno semestrale, fornire tale informativa al Collegio sindacale.

Articolo 22

- 22.1 L'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di suo impedimento il Vice Presidente, se nominato, nonché, nell'ambito delle rappresentanze attribuite e dei poteri delegati, l'Amministratore Delegato rappresentano la Società di fronte ai terzi con firma libera anche per l'esecuzione, nel caso di organo collegiale, di tutte le deliberazioni del consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta non sia deliberato diversamente. Essi potranno anche rilasciare, a tal fine, procura ad negotia.
- 22.2 La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
- 22.3 L'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente, nonché, nell'ambito dei poteri delegati, l'Amministratore Delegato rappresentano la Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di

revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati, difensori e consulenti e costituirsi parte civile.

Articolo 23

- 23.1 Ai membri dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio. Ai membri dell'organo amministrativo può essere attribuito un compenso determinato dall'Assemblea. L'Assemblea ordinaria determina la remunerazione massima complessivamente attribuita agli amministratori, con facoltà di disporre la quota massima attribuibile agli amministratori investiti di particolari cariche.
- 23.2 È facoltà dell'Assemblea ordinaria corrispondere, ai componenti dell'organo amministrativo, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.
- 23.3 Nel caso in cui gli amministratori, il Direttore Generale o un qualsiasi dipendente siano nominati in organi amministrativi o di direzione di società, direttamente o indirettamente, partecipate o controllate dalla Società, essi hanno l'obbligo di riversare tutti i relativi compensi alla Società.

TITOLO VI

Collegio sindacale e revisione legale dei conti

Articolo 24

- 24.1 Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti.
- 24.2 L'Assemblea che procede alla nomina dei sindaci elegge il Presidente del Collegio sindacale e determina gli emolumenti spettanti al Presidente ed agli altri sindaci effettivi; ad essi spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
- 24.3 I sindaci, nominati e operanti ai sensi di legge, rimangono in carica per tre esercizi scadenti alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

24.4 La nomina dei componenti del Collegio sindacale deve avvenire nel rispetto della normativa inderogabile tempo per tempo vigente in tema di composizione degli organi sociali, anche in materia di parità di accesso agli organi di controllo.

24.5 Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione purché sussistano le condizioni di cui all'articolo 29 del presente Statuto.

Articolo 25

25.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione, nominata e funzionante ai sensi di legge.

TITOLO VII

Bilancio e utili

Articolo 26

26.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

26.2 Al termine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, nei tempi e con le modalità di legge e comunque non oltre i tempi indicati all'articolo 12.3 del presente Statuto alla formazione del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

26.3 Dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio di esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al 5% di essi per costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. L'utile residuo sarà destinato secondo le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria.

26.4 Il pagamento dei dividendi verrà effettuato con le modalità previste di volta in volta dall'Assemblea.

26.5 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO VIII

Scioglimento e liquidazione della Società

Articolo 27

- 27.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.
- 27.2 La liquidazione della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

TITOLO IX

Controversie

Articolo 28

- 28.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli Azionisti ovvero tra gli Azionisti e la Società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, è deferita al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei commercialisti di Aosta, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta al Presidente del Tribunale di Aosta su istanza effettuata dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

Il procedimento arbitrale così instaurato avrà carattere rituale e sarà disciplinato dagli articoli 806 e seg. del codice di procedura civile.

La decisione dell'arbitro sarà pronunciata secondo diritto e avrà natura di sentenza tra le parti.

Le spese dell'arbitro saranno a carico della parte soccombente salvo diversa decisione dell'arbitro.

- 28.2 Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro di Aosta.

TITOLO X

Disposizioni generali - Rinvio a norme di legge

Articolo 29

- 29.1 In aggiunta agli altri sistemi di partecipazione consentiti dal presente Statuto - purché siano assicurate la parità di trattamento degli intervenuti e la possibilità: (i) di accertare la loro identità e legittimazione; (ii) di visionare e scambiare documentazione; (iii) di seguire e di partecipare simultaneamente alla discussione, intervenendo in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; (iv) di prendere parte alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; nonché (v) al Presidente della riunione e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione - le riunioni collegiali degli organi sociali (Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio sindacale) possono svolgersi in luoghi fisicamente in tutto o in parte distinti e separati ed anche solamente mediante sistemi di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza, senza che il Presidente e il Segretario o il Notaio debbano necessariamente essere presenti fisicamente nel medesimo luogo.
- 29.2 In tal caso, l'avviso di convocazione può indicare come luogo di convocazione anche esclusivamente la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione, che si considera tenuta presso la sede legale della Società.
- 29.3 Il verbale delle adunanze, anche nel caso di riunioni tenute a distanza, può essere sottoscritto - dal Presidente e dal Segretario ovvero anche dal solo Notaio - contestualmente alla riunione oppure anche in epoca successiva purché senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione o comunque di comunicazione.

Articolo 30

- 30.1 Per tutto quanto non specificatamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle altre vigenti leggi.

Articolo 31

- 31.1 In via transitoria e limitatamente all'anno 2025, al fine di allineare le scadenze degli organi amministrativi della Società e delle controllate in via diretta o indiretta e di avviare una complessiva revisione dello Statuto, la nomina da parte dell'Assemblea dei membri del Consiglio di Amministrazione è limitata ad un esercizio.
- 31.2 In via transitoria, fino alla revisione del presente statuto e, comunque, entro e non oltre la data di approvazione del bilancio d'esercizio per l'anno 2025, possono essere effettuate dalla Società e dalle sue controllate dirette e indirette operazioni straordinarie o acquisizioni o cessioni di partecipazioni le quali, anche cumulate per singola società, risultino di valore superiore al 5% del patrimonio netto della società oggetto dell'operazione, o di importo superiore a 1 milione di euro, previa comunicazione all'Assemblea dei soci dell'operazione, corredata dalle motivazioni di congruità, correttezza e convenienza espresse da una delibera del Consiglio di amministrazione della Società. L'Assemblea prende atto della documentazione fornita e dell'informativa ricevuta. L'Assemblea può definire fattispecie di operazioni che sono escluse dalla disciplina di cui al presente comma tenendo conto della loro scarsa rilevanza e dell'eventuale costituzione di un comitato per le operazioni straordinarie.

Certifico io sottoscritto dott. Giampaolo Marcoz, Notaio in Aosta, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Aosta, che la presente copia su supporto informatico, è conforme all'originale. Consta in detto formato di 23 pagine .
Aosta, Via Monsignore de Sales n. 17, nel mio studio, 22 aprile 2026.